

Roma, Palazzo dei Congressi  
11 - 12 Ottobre 2017

---

# Il sistema camerale nel nuovo quadro dei controlli metrologici

**Tiziana Pompei**  
**Vicesegretario generale Unioncamere**

- **Legge n. 580/93 s.m.i.** le Camere di commercio svolgono funzioni di **regolazione del mercato** - arbitrato e conciliazione; contratti tipo; controllo clausole inique; raccolta degli usi e delle consuetudini;
- **D.lgs n. 23/2010** ha ridefinito le funzioni delle Camere di commercio confermando e rafforzando tra le funzioni fondamentali i compiti di natura regolatoria, soprattutto in materia di vigilanza del mercato e metrologia legale;
- **D.lgs n. 219/2016** nel riordino complessivo del sistema camerale – competenze, finanziamento, assetto organizzativo e territoriale – ha ulteriormente confermato la tutela della fede pubblica, la vigilanza del mercato e la **metrologia legale tra le funzioni «core»** (istituzionali) delle Camere di commercio.

«Art. 2, co. 1, lettera c): tutela del consumatore e della fede pubblica, **vigilanza e controllo** sulla sicurezza conformità dei prodotti e **sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale**, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge»

## 1900-1999

Il servizio metrico era un **ufficio periferico dello Stato**, e faceva capo al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato



## Decentramento amministrativo

D. lgs 112/98 (artt. 20 e 50) **le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali sono attribuite alle Camere di commercio**, assieme alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali

## dal 2011

n. 5 Decreti MiSE attuativi del D.lgs 22/2007 (e annesse Direttive)

- Rafforzamento attività di **vigilanza** delle Camere di commercio
- **Ruolo specifico di Unioncamere**

**D.M. 93/2017**

## dal 1/1/2000

Gli uffici metrici sono **inseriti nel contesto organico delle Camere di commercio**.

Evoluzione ambiti di competenza in base alle normative di settore:

- **Strumenti di misura**
- Metalli preziosi
- Preimballaggi
- Cronotachigrafi

## la normativa "MID"

Direttiva 2004/22/CE di "nuovo approccio", reca norme sull'utilizzo di alcune categorie di strumenti di misura (MI001-10) utilizzati per scopi commerciali.

Recepita in Italia dal **D.lgs n. 22/2007** che introduce **rilevanti modifiche al sistema dei controlli**, affidando al MiSE il compito di attuare la normativa.

In ogni Camera è individuato il **Responsabile** per la **tutela del consumatore e della fede pubblica**



Nel tempo, le diverse **normative di settore** hanno consolidato il ruolo delle Camere di commercio affidando loro **funzioni specifiche in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo comunitario** (Regolamento UE 765/2008), orientato verso:

- la progressiva **semplificazione dei meccanismi di accesso al mercato** (liberalizzazioni/privatizzazioni)
- lo **spostamento dell'azione amministrativa** in una fase successiva rispetto all'avvio delle attività

dal **controllo preventivo e sistematico**



alla **vigilanza sul corretto operato**

**assistere / informare / responsabilizzare le imprese sull'insieme di diritti e doveri**



- garantire la **correttezza delle misure** utilizzate per le transazioni commerciali;
- garantire la **fede pubblica** nei rapporti economici, accrescendo la fiducia degli operatori attraverso attività di **controllo** e di **sanzione** dei comportamenti lesivi della sicurezza e nocivi per la libera e leale concorrenza tra imprese;
- garantire un **mercato trasparente e concorrenziale**, che ispiri fiducia a imprese e consumatori in cui le imprese possono correttamente operare, attraverso una adeguata informazione sui diritti / doveri previsti dalla normativa

Il Sistema camerale ha fortemente investito su questi temi adottando un **approccio propositivo** nei confronti degli interlocutori – laboratori, organismi di ispezione, fabbricanti e utenti metrici, anche per il tramite le loro rappresentanze – per far sì che compiti di vigilanza e controllo fossero percepiti correttamente.

In particolare, è stato posto in essere uno **sforzo**:

- **culturale / informativo** → incontri di informazione per coinvolgere le parti interessate sui contenuti e gli obiettivi delle attività svolte, per garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza leale a beneficio dell'intera comunità;
- **formativo / organizzativo** → qualificazione e formazione specifica per il personale delle Camere (ispettori ed assistenti metrici); strutturazione, in ogni Camera, di due uffici distinti (vigilanza del mercato e sanzioni) a garanzia di trasparenza e imparzialità degli interventi.

## QUADRO GENERALE E ASSETTO COMPETENZE

- **Semplifica il quadro normativo vigente**, attraverso la codificazione di molte delle norme di riferimento e l'unificazione della normativa riguardante i controlli su strumenti nazionali e strumenti MID
- **Estende la disciplina dei controlli metrologico-legali a tutti gli strumenti di misura in servizio** regolati dalle normative MID e NAWI, da direttive anteriori o esclusivamente da norme nazionali
- **Armonizza i requisiti degli Organismi che eseguono la verifica periodica** (accreditamento obbligatorio ad una delle seguenti norme tecniche: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – 17025:2005, come laboratorio di taratura – 17065:2012);
- **Chiarisce e consolida il perimetro delle competenze in materia di controlli** tra i diversi soggetti



- **Conferma del MiSE** quale autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa UE nonché quale riferimento istituzionale, per le Camere di commercio, in relazione alla vigilanza svolta da queste ultime sugli strumenti conformi alla normativa nazionale.
- **Conferma e potenziamento del ruolo di vigilanza e controllo delle Camere di commercio**
- **Completamento del percorso di privatizzazione del mercato della verifica periodica**
- **Conferma e ampliamento del ruolo di Unioncamere** per la valutazione delle SCIA degli Organismi di verifica relative a tutti gli strumenti disciplinati dal decreto (norme nazionali, MID e NAWI)
- **Spostamento su ACCREDIA** del compito di valutare la rispondenza degli Organismi ai presupposti e requisiti «metrologico-legali» previsti dalle norme, nell'ambito dell'*iter* di accreditamento e (successivamente) ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO stesso



**Camere di  
commercio**

- **Controlli casuali**, sugli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza predeterminata periodicità e senza preavviso
- **Controlli in contraddittorio**, su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione
- **Vigilanza del mercato**, per l'accertamento della conformità degli strumenti in servizio ed il rispetto dei requisiti di marcatura, documentazione, progettazione e fabbricazione
- **Formazione dell'elenco Titolari degli strumenti di misura**, consultabile anche per via informatica e telematica
- **Vigilanza sulle verifiche effettuate dagli Organismi**, con controlli a campione **sul 5%** degli strumenti sottoposti da questi ultimi a verifica periodica su base annua (*1% in caso di utility meters*)

**Unioncamere**


- **Riconoscimento Organismi di ispezione accreditati** che intendono svolgere la verifica periodica **sugli strumenti disciplinati dal decreto** e **formazione del relativo elenco**

### **Art. 10-11 – gli Organismi di verifica**

**La verifica periodica degli strumenti di misura è effettuata dagli organismi in possesso di tutti i requisiti previsti dall'allegato I del D.M. 93/2017– *tra cui il possesso del certificato di accreditamento* – che hanno presentato apposita S.C.I.A. ad Unioncamere nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dallo stesso D.M. 93/2017.**

### **Contenuti della SCIA (Art. 11, co.2):**

- a) copia del certificato di accreditamento (con scopo conforme al D.M. 93);
- b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verifica periodica (le stesse indicazioni devono essere presenti nel certificato di accreditamento);
- c) la dichiarazione d'impegno al rispetto degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata (del legale rappresentante e del responsabile della verifica periodica);
- d) l'indicazione del responsabile della periodica e del suo sostituto;
- e) l'impegno alla conservazione per almeno 5 anni della documentazione comprovante le operazioni di verifica svolte e relativi esiti;



**L'Organismo**, una volta in possesso del numero identificativo ed iscritto nell'elenco nazionale ([www.metrologialeale.unioncamere.it](http://www.metrologialeale.unioncamere.it)), **può avviare le attività di verifica periodica**

*\* divieto adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento*

**Regolamento per la presentazione delle SCIA ad Unioncamere in fase di approvazione (fine ottobre)**

**Regolamento  
Unioncamere****Contenuti principali**

- disciplina delle **condizioni di riconoscimento** degli Organismi, a seguito di presentazione della SCIA, e delle **modalità di estensione del riconoscimento** ottenuto con la SCIA;
- modalità e strumenti telematici per l'adempimento agli **obblighi di registrazione e comunicazione** degli esiti delle verifiche (Art. 13)
- disposizioni per i **Laboratori e gli Organismi già abilitati all'esercizio delle attività di verifica periodica ai sensi della normativa previgente**, individuati dall'Art. 18, co. 2 del D.M. 93/2017 in relazione alle modalità ed agli adempimenti per la prosecuzione delle attività.

**Adeguamento  
piattaforme e  
applicativi telematici****Disposizioni di riferimento**

- Obblighi a carico dei **Titolari degli strumenti di misura** (*ex* utenti metrici) – Art. 8, co. 1, lett. a);
- Obblighi di registrazione e comunicazione a carico degli **Organismi di verifica** in relazione ai dati delle verifiche svolte – Art. 13

### UFFICIO DEDICATO

AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO



### Attività

- **gestione amministrativa delle S.C.I.A.**
- **supporto informativo** preventivo agli operatori e **collaborazione e ascolto in fase di esame delle SCIA**, nel rispetto dei ruoli e della normativa vigente
- **assistenza alle imprese** per l'accesso e l'alimentazione del sistema informativo metrico (banca dati Eureka);
- gestione **adempimenti informativi e divulgativi** attraverso il portale Unioncamere dedicato alla metrologia legale: [www.metrologialeale.unioncamere.it](http://www.metrologialeale.unioncamere.it);
- **assistenza tecnico-giuridica** alle Camere di commercio per il **potenziamento delle funzioni metriche**
- Raccordo operativo e sistematico con il **Ministero dello Sviluppo economico** e collaborazioni attive con i principali player di settore







circa

# 320 SCIA ed estensioni «MID»

valutate da Unioncamere dal 2011  
all'entrata in vigore del DM 93

# 178

laboratori ed organismi operanti nel transitorio  
(tenuti al rispetto delle prescrizioni del D.M. 93)

-  31 nel comparto gas (MI002)
-  32 nel comparto bilance (MI006)
-  2 nel comparto elettrico (MI003)
-  1 nel comparto acqua (MI001)
-  1 nel comparto calore (MI004)
-  111 nel settore carburanti (MI005)

**«solo» il 20% è accreditato ai sensi del D.M. 93  
(e potrà proseguire l'attività oltre il termine del  
periodo transitorio)**

## Il Sistema camerale:

- **condivide il nuovo impianto normativo**, che semplifica e delinea in modo chiaro il quadro dei controlli prevedendo un importante **rafforzamento del ruolo di vigilanza** svolto dalle Camere di commercio
- intende **mettere a disposizione la propria consolidata esperienza** attivando utili sinergie con gli operatori e le istituzioni coinvolte nella complessa attuazione del nuovo quadro normativo;
- rafforzerà il proprio impegno per assicurare la **diffusione di una solida cultura della metrologia** informando i diversi attori riguardo ai rispettivi obblighi e adempimenti, in modo da favorire un mercato trasparente, più sicuro e concorrenziale;
- si farà parte attiva nella **semplificazione** delle procedure e nella riduzione degli oneri a carico degli operatori.

- **Predisposizione Regolamento Unioncamere** | Disciplinerà: condizioni di riconoscimento; modalità e strumenti telematici per l'adempimento agli obblighi di comunicazione; il periodo transitorio;
- **Attivazione di un Coordinamento permanente sui temi della metrologia legale** per il raccordo tecnico-operativo, la condivisione di buone pratiche, la proposta e l'interpretazione normativa, anche a supporto delle attività svolte dal Ministero;
- **Raccordo con il MiSE per:**
  - ✚ lo sviluppo di iniziative finalizzate alla crescita del **mercato della verifica periodica** attraverso il rafforzamento della vigilanza camerale
  - ✚ il **finanziamento delle attività di vigilanza e controllo** delle Camere di commercio
- **Raccordo con le Associazioni di categoria per:**
  - ✚ **la stesura e condivisione di procedure operative** (es. controlli in contraddittorio)
  - ✚ **l'evoluzione tecnologica di supporto allo sviluppo del settore** (es. libretto metrologico telematico)
- **Raccordo con ACCREDIA**, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3,co. 5 del DM, per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico degli organismi che effettuano la verifica periodica.